*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 103° — Numero 284**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 9 novembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 ottobre 1962, n. **1526.**

**Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianità prescritta per le promozioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

---

LEGGE 8 novembre 1962, n. **1527.**

**Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962.

Art. 2.

All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1962-63.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1962, n. 1528.

**Istituzione in Puerto Cabello (Venezuela) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

L'Agenzia consolare in Puerto Cabello (Venezuela), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas (Venezuela), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Puerto Cabello (Venezuela) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Caracas (Venezuela).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 159, *foglio n.* 88. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1962, n. 1529.

**Istituzione in Annecy (Francia) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Annecy (Francia) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Annecy (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Chambery (Francia).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 159, *foglio n.* 89. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1962, n. 1530.

**Istituzione in Strasburgo (Francia) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

E' istituito in Strasburgo (Francia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 159, *foglio n.* 90 — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 1962, n. 1531.

**Istituzione in Tirana (Albania) di una Cancelleria consolare presso la Legazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Tirana (Albania) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Legazione con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 159, *foglio n.* 91. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1962, n. 1532.

**Istituzione in Montagnana, presso l'Educandato femminile statale « San Benedetto » di un Istituto tecnico commerciale conformato, avente un corso completo di classi, con decorrenza dal 1° ottobre 1962.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, sul riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile;
Visti il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, con cui vengono approvate norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, numero 2392, e la legge 10 ottobre 1957, n. 1036;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 è istituito in Montagnana, presso l'Educandato femminile statale « San Benedetto », un Istituto tecnico commerciale conformato, avente un corso completo di classi.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico nel predetto Istituto sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I servizi di segreteria e di economato sono affidati a personale di ruolo della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

Art. 4.

Le mansioni di bidello sono disimpegnate da personale ausiliario, previsto dall'art. 4, comma secondo, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 21.000.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *ottobre* 1962
*Atti del Governo, registro n.* 159, *foglio n.* 98. — VILLA

---

**Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale annesso all'Educandato femminile statale « San Benedetto » di Montagnana.**

| | Cattedre |
|---|---|
| *Personale di ruolo:* | |
| 1) Lingua italiana, storia ed educazione civica | n. 1 |
| 2) Lettere italiane, storia ed educazione civica | » 1 |
| 3) Seconda lingua straniera | » 1 |
| 4) Matematica e fisica | » 1 |
| 5) Ragioneria - esercitazioni di ragioneria | » 1 |
| 6) Computisteria e tecnica commerciale - esercitazioni di calcolo computistico e di tecnica commerciale | » 1 |
| TOTALE | n. 6 |

| | Incarichi |
|---|---|
| *Personale incaricato:* | |
| 1) Religione | n. 1 |
| 2) Prima lingua straniera | » 1 |
| 3) Scienze naturali, chimica e merceologia | » 1 |
| 4) Geografia generale ed economica | » 1 |
| 5) Economia, scienza delle finanze e statistica | » 1 |
| 6) Diritto | » 1 |
| 7) Dattilografia | » 1 |
| 8) Stenografia | » 1 |
| TOTALE | n. 8 |

Visto: *d'ordine del Presidente della Repubblica*

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sponda del lago Maggiore sita nel comune di Ispra (Varese).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 febbraio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda del lago Maggiore nel comune di Ispra;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ispra;

Visto che non sono state presentate opposizioni, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un caratteristico promontorio roccioso che si protende nel lago e dolcemente collegata con tratti pianeggianti a nord e a sud della riva stessa, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza per i suoi parchi, le essenze pregiate e secolari nonchè un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode il bellissimo panorama del lago e delle opposte sponde piemontesi.

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ispra, sulla sponda del lago Maggiore, delimitata nel modo seguente a sud con la strada provinciale Gavirate Ongera a nord con il lago Maggiore a est con il comune di Brebbia a ovest con il comune di Ranco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Ispra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese**

*Adunanza del 4 febbraio 1961*

*Verbale n. 2*

*Tutela panoramica della sponda del lago Maggiore nel comune di Ispra*

Il presidente illustra alla Commissione la necessità di sottoporre al vincolo paesistico la zona della sponda del lago Maggiore nel comune di Ispra.

(*Omissis*).

La Commissione

Rilevata la eccezionale importanza paesistica della sponda del lago costituita da un caratteristico promontorio roccioso che si protende nel lago, e dolcemente collegata con tratti pianeggianti a nord e a sud della riva stessa;

Rilevate inoltre che la zona forma un quadro naturale di incomparabile bellezza per i suoi parchi, dolce essenze pregiate e secolari;

Visto che la stessa, forma anche un punto di vista accessibile al pubblico in quanto dalla medesima si gode il bellissimo panorama del lago e delle opposte sponde piemontesi;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla sponda del lago Maggiore nel territorio del comune di Ispra, delimitato nel modo seguente:

a sud con la strada provinciale Gavirate-Ongera;
a nord con il lago Maggiore;
a est con il comune di Brebbia;
a ovest con il comune di Ranco;

(*Omissis*).

Pubblicato all'albo pretorio comunale per giorni 90 dal 22 luglio al 22 ottobre 1961.

Visto *Il sindaco*

*Il messo comunale*

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1962.

**Autorizzazione alla S.p.A. Frigoriferi di Torino ad istituire ed esercitare in Torino un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 22 novembre 1961 con la quale la S.p.A. Frigoriferi di Torino ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Torino, via San G. B. de La Salle n. 2, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con la deliberazione n. 106 del 5 febbraio 1962;

Vista la deliberazione della stessa Camera n. 417 del 24 luglio 1962;

Considerato che la Società si impegna di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Frigoriferi di Torino è autorizzata ad istituire ed esercitare in Torino, via San G. B. de La Salle n. 2, un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali, nazionalizzate ed estere.

I locali di deposito sono costituiti da quindici celle frigorifere contrassegnate con i numeri dall'1 al 15 e due magazzini non refrigerati contrassegnati con i numeri 16 e 17, meglio descritti nella planimetria e nelle relazioni tecniche allegate all'istanza richiamata nelle premesse.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa che la Società deve applicare nella gestione del Magazzino generale sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, con le deliberazioni n. 106 del 5 febbraio 1962 e n. 417 del 24 luglio 1962.

L'importo della cauzione che la stessa Società deve prestare per l'esercizio del predetto Magazzino generale è determinato in L. 4.000.000 (quattromilioni) salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1962

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

(6362)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1962.
**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6356)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1962.
**Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » con sede in Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Visto il certificato notarile in data 13 ottobre 1962, dal quale risulta che il comm. Piero Secondi, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, è stato designato a far parte del predetto Collegio, in rappresentanza degli espositori, in sostituzione del comm. Gianni Ballerini, deceduto;

Decreta:

Il comm. Piero Secondi è nominato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » con sede in Milano, in rappresentanza degli espositori, in sostituzione del comm. Gianni Ballerini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1962

*Il Ministro*: COLOMBO

(6370)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione del Consorzio di bonifica della Valle del Conca, con sede in Marciano di Romagna (Forlì)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, n. 1921, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, al registro n. 12, foglio n. 119, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Valle del Conca con sede in Marciano di Romagna (Forlì).

(6382)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un fabbricato

Con decreto del Prefetto di Ferrara in data 12 ottobre 1962, n. 37901 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare dai signori Amati Alice e Amati Ettore, un fabbricato sito in via delle Scienze nn. 23 e 23-*a*, al prezzo di L. 4.000.000.

(6342)

### Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6420)

### Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Zoologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6421)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

### Corso dei cambi dell'8 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,78 | 620,94 | 620,95 | 620,95 | 620,95 | 620,85 | 620,87 | 620,85 | 620,89 | 620,92 |
| $ Can. | 576,93 | 577,10 | 577,40 | 577,10 | 576,50 | 577,10 | 576,95 | 577,10 | 577,10 | 577 — |
| Fr. Sv. | 143,87 | 143,87 | 143,85 | 143,89 | 143,85 | 143,90 | 143,87 | 143,85 | 143,86 | 143,88 |
| Kr. D. | 89,68 | 89,70 | 89,72 | 89,71 | 89,65 | 89,70 | 89,685 | 89,70 | 89,71 | 89,70 |
| Kr. N. | 86,79 | 86,82 | 86,84 | 86,84 | 86,70 | 86,85 | 86,83 | 86,80 | 86,84 | 86,85 |
| Kr. Sv. | 120,45 | 120,40 | 120,42 | 120,41 | 120,25 | 120,45 | 120,36 | 120,45 | 120,42 | 120,40 |
| Fol. | 172,01 | 172,07 | 172,03 | 172,075 | 172,05 | 171,95 | 172,06 | 172,15 | 172,14 | 172,15 |
| Fr. B. | 12,48 | 12,483 | 12,4875 | 12,485 | 12,4725 | 12,48 | 12,483 | 12,48 | 12,48 | 12,485 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,68 | 126,72 | 126,74 | 126,73 | 126,70 | 126,70 | 126,71 | 126,70 | 126,72 | 126,72 |
| Lst. | 1738,98 | 1739,55 | 1739,60 | 1739,65 | 1739,50 | 1739,45 | 1739,40 | 1739,40 | 1739,50 | 1739,35 |
| Din. occ. | 154,71 | 154,92 | 154,90 | 154,96 | 154,90 | 154,75 | 154,92 | 154,75 | 154,77 | 154,93 |
| Scell. Austr. | 24,04 | 24,05 | 24,03 | 24,0425 | 24 — | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | 24,045 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,70 | 21,72 | 21,71 | 21,60 | 21,69 | 21,695 | 21,70 | 21,71 | 21,70 |

### Media dei titoli dell'8 novembre 1962

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,60 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 93,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,90 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,15 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 99 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 101,70 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 101,925 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 101,90 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,20 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 102,15 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 102,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,35 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 102,35 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 101,80 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi dell'8 novembre 1962

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,91 |
| 1 Dollaro canadese | 577,025 |
| 1 Franco svizzero | 143,88 |
| 1 Corona danese | 89,697 |
| 1 Corona norvegese | 86,835 |
| 1 Corona svedese | 120,385 |
| 1 Fiorino olandese | 172,067 |
| 1 Franco belga | 12,484 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,72 |
| 1 Lira sterlina | 1739,525 |
| 1 Marco germanico | 154,94 |
| 1 Scellino austriaco | 24,041 |
| 1 Escudo port. | 21,702 |

# MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « F.C. » e « F.C. Extra »

Gli esplosivi da mina denominati « F.C. » e « F.C. Extra » fabbricati dalla Ditta Benedetto Cocciuti nel proprio stabilimento di Viterbo sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili soltanto in lavori a cielo aperto ed iscritti nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(6318)**

### Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Vulcania G.E. »

L'esplosivo da mina denominato « Vulcania G.E. » fabbricato dalla Società Vulcania nel proprio stabilimento in Montichiari (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(6320)**

# ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

### Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Trentennali e 6 % Ventennali.

Si notifica che il giorno 3 dicembre 1962, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

*a*) In ordine alle obbligazioni 6 % Trentennali:
Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 2.500;
n. 361 titoli di L. 5.000;
n. 4.636 titoli di L. 12.500;
n. 2.079 titoli di L. 25.000;

in totale n. 7.255 titoli per il complessivo valore nominale di L. 112.177.500.

*b*) In ordine alle obbligazioni 6 % Ventennali:
Estrazione a sorte di:
n. 9.540 titoli di L. 12.500;
n. 6.052 titoli di L. 25.000;
n. 37.292 titoli di L. 50.000;
n. 12.550 titoli di L. 500.000;

in totale n. 65.434 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.410.150.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 novembre 1962

*Il presidente*: ODORIZZI

**(6418)**

### Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica » 5,50 % serie speciale « Società Edison », 6 % serie speciale « Società Edison » e 6 % serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 3 dicembre 1962, con inizio alle ore 9,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

*a*) In ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica »:

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione - Ventennale, di:
n. 800 titoli di L. 12.500, per il valore nominale di L. 10.000.000;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione - Ventennale, di:
n. 600 titoli di L. 12.500;
n. 500 titoli di L. 25.000;

in totale n. 1.100 titoli per il complessivo valore nominale di L. 20.0000.000.

*b*) In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Società Edison »:

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 1ª emissione, di:
n. 1.119 titoli di L. 500;
n. 883 titoli di L. 2.500;
n. 1.117 titoli di L. 5.000;
n. 1.117 titoli di L. 12.500;

in totale n. 4.236 titoli per il complessivo valore nominale di L. 22.314.500;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 2ª emissione, di:
n. 644 titoli di L. 12.500;
n. 960 titoli di L. 25.000;

in totale n. 1.604 titoli per il complessivo valore nominale di L. 32.050.000.

*c*) In ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Società Edison »:

1) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª emissione, di:
n. 280 titoli di L. 25.000;
n. 290 titoli di L. 50.000;
n. 715 titoli di L. 100.000;
n. 315 titoli di L. 500.000;

in totale n. 1.600 titoli per il complessivo valore nominale di L. 250.500.000;

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione, di:
n. 200 titoli di L. 25.000;
n. 300 titoli di L. 50.000;
n. 400 titoli di L. 100.000;
n. 381 titoli di L. 500.000;

in totale n. 1.281 titoli per il complessivo valore nominale di L. 250.500.000;

3) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione, di:
n. 206 titoli di L. 25.000;
n. 267 titoli di L. 50.000;
n. 750 titoli di L. 100.000;
n. 607 titoli di L. 500.000;

in totale n. 1.830 titoli per il complessivo valore nominale di L. 397.000.000;

4) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª emissione, di:
n. 156 titoli di L. 25.000;
n. 204 titoli di L. 50.000;
n. 564 titoli di L. 100.000;
n. 459 titoli di L. 500.000;

in totale n. 1.383 titoli per il complessivo valore nominale di L. 300.000.000.

*d*) In ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale « Società Montecatini »:
Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 25.000;
n. 308 titoli di L. 50.000;
n. 953 titoli di L. 100.000;
n. 935 titoli di L. 500.000;

in totale n. 2.348 titoli per il complessivo valore nominale di L. 582.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 novembre 1962

*Il presidente*: ODORIZZI

**(6419)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Diario delle prove scritte del concorso per esame a sessanta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.**

Le prove scritte del concorso per esame a sessanta posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, di cui al decreto ministeriale 02053 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1962, avranno luogo a Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei seguenti giorni:

1) 6 dicembre 1962, ore 8,30: prova di italiano (svolgimento di un tema di cultura generale);

2) 7 dicembre 1962, ore 8,30: prova scritta di lingua (traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'uso del vocabolario).

**(6416)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso per esami a diciotto posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di mettere a concorso, oltre i posti già disponibili, anche quelli che si renderanno vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava già in servizio, per legittimo atto di nomina o di assunzione, presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

A favore dei candidati sottoindicati valgono, inoltre, le seguenti riserve di posti:

*a*) due posti agli ingegneri in possesso del diploma di specializzazione in ingegneria del traffico o attestato di frequenza e superamento degli esami dei corsi di specializzazione e di cultura di ingegneria del traffico tenuti presso una delle Università italiane, che, risultati idonei nelle prove obbligatorie di esame, abbiano superato la prova supplementare relativa;

*b*) un posto al candidato che, risultato idoneo nelle prove obbligatorie d'esame, abbia superato la prova supplementare di lingua tedesca.

Art. 2.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*c*) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, articolo 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, articolo 7);

*d*) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

*e*) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

*f*) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

*g*) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*h*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

*i*) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 885);

*l*) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

*m*) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia nonchè i profughi della Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137), artt. 1, 2 e 31);

*n*) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137 articoli 1, 2 e 31);

*o*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

*b*) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

*a*) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

*b*) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

*c*) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

*d*) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

*e*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

*f*) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

*g*) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, articolo 5);

*h*) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

*i*) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci nn. 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

*l*) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

*m*) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, articolo 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai nn. 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

*b*) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

*c*) per il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando.

### Art. 4.

*(Domanda di ammissione).*

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dala data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

*c*) il domicilio;

*d*) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*f*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*g*) le eventuali condanne penali riportate;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

*l*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa;

*n*) le lingue estere scelte;

*o*) il possesso dei titoli di cui alla lettera *a*) del comma 3° dell'art. 1 e la richiesta di essere ammessi a sostenere la relativa prova supplementare;

*p*) l'eventuale richiesta di essere ammessi a sostenere la prova supplementare di lingua tedesca.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

(*Diario prove di esame e comunicazioni*).

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato.

La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) patente automobilistica;

*e*) porto d'armi;

*f*) passaporto;

*g*) carta d'identità.

Art. 6.

(*Prove di esame*).

Gli esami consteranno per tutti gli aspiranti, di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte si svolgeranno una su un argomento della parte seconda del programma, una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta.

La prova orale verterà su gli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che, trovandosi nelle condizioni previste, intendano concorrere per i posti riservati di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'art. 1 del presente bando e ne facciano esplicita richiesta nella domanda di ammissione, dovranno sostenere, oltre alle prove obbligatorie scritte ed orali, una prova supplementare scritta ed orale sugli argomenti rispettivamente indicati nei supplementi nn. 1 e 2 del programma di cui all'art. 15.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di cui al supplemento n. 3 del programma in una o in entrambe le lingue francesi ed inglesi.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

(*Esito delle prove di esame*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte obbligatorie, supplementari e facoltative, è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore al tipo *B* ad uso privato ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Sono ammessi alla prova orale supplementare i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella rispettiva prova scritta supplementare.

La prova orale supplementare si intende superata se il candidato ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva delle prove obbligatorie è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la Commissione assegnerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva per la graduatoria di merito risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 8.

(*Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi*)

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

(*Graduatoria*).

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo IV della tabella allegata al decreto ministeriale 12 dicembre 1958, n. 2701).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti

a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con le riserve di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, del presente decreto.

L'assegnazione dei posti riservati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 ai candidati che abbiano superato, oltre le prove obbligatorie, anche la prescritta prova supplementare, sarà fatta secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito. A parità di voti nella graduatoria di merito saranno preferiti i candidati nell'ordine risultante dalla votazione riportata nella prova supplementare.

In caso di ulteriore parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

(*Presentazione dei documenti*).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia, su carta da bollo da L. 300, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 637.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 300, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo da L. 300 rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, ed in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

*(Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età).*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

*a)* gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale n. 1922, in carta bollata da L. 100;

*b)* gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

*c)* coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*d)* gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigioneri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/01.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e)* i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f)* i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g)* i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*h)* gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*i)* i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*l)* i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*m)* le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n)* i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*o)* i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

*p)* i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per

merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deporati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*r*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*s*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*t*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*u*) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

*v*) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

*w*) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

*x*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

*y*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 12.

(*Nomina dei vincitori*).

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

(*Periodo di prova*).

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

(*Commissione d'esame*).

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo e in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere la relativa prova di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

(*Programma d'esame*).

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

PARTE I

*Nozioni tecniche fondamentali*

1) Elementi di meccanica applicata alle costruzioni: applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazione alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali da costruzione e dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

PARTE II

*Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotramviari)*

1) Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture ecc.).

2) Progettazione e verifica di stabilità di opere d'arte stradali e ferroviarie (passarelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzioni; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario.

4) Cenni sull'organizzazione dei cantieri di costruzione

PARTE III

*Impianti fissi ed esercizio dei trasporti*

1) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.).

2) Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotramviari e filoviarie (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3) Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

4) Cenni sugli impianti di navigazione interna (impianti di approdo, cantieri).

5) Cenni sulla regolazione del traffico (separazione e incanalamento del traffico, sensi unici; regolazione delle manovre e delle velocità; segnalazione e semaforizzazione).

6) Cenni sugli impianti per l'organizzazione del traffico sulle strade (aree di manovra, accessi, canalizzazione, intersezioni a raso e a più livelli, parcheggi, reti varie, ecc.).

PARTE IV

*Trazione e materiale mobile*

1) Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia, avviamento e frenature; potenza necessaria alla trazione).

2) Progettazione e costruzione di moto-autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3) Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, diesel ed elettriche e di automotrici diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

4) Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

5) Cenni sui natanti per navigazione interna (motoscavi, navi mercantili per merci e per passeggeri; dislocamento, stazza).

6) Cenni sulla manutenzione e riparazione del materiale automobilistico, filoviario, ferroviario e tramviario.

PARTE V

*Nozioni amministrative*

1) Leggi e regolamenti fondamentali sulla circolazione stradale (Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420).

2) Leggi e regolamenti fondamentali sulla concessione e sull'esercizio dei servizi pubblici di trasporto (Testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e aggiornamenti relativi; legge 8 giugno 1913, n. 631; legge 28 settembre 1939, n. 1822; legge 23 giugno 1927, n. 1110; regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728; regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696; legge 20 giugno 1955, n. 1349).

3) Norme per l'accettazione e collaudo dei materiali da costruzione.

4) Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Direzione generale ed Ispettorati compartimentali).

5) Decentramento dei servizi dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto ministeriale 8 ottobre 1955).

6) Cenni generali sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato.

SUPPLEMENTO N. 1

Per gli specializzati in ingegneria del traffico:

1) Elementi del traffico (caratteristiche psico-fisiche dell'uomo, caratteristiche dei veicoli, caratteristiche del traffico, indagini statistiche, indagini origine-destinazione, ecc.).

2) Regolazione del traffico (movimento e manovra dei veicoli, punti di conflitto, organizzazioni locali e generali di regolazione, separazione e incanalamento del traffico, sensi unici, rotatorie; regolazione dell'attraversamento, della svolta, della velocità e del parcheggio; segnalamento orizzontale e verticale; semaforizzazione delle intercezioni e degli itinerari).

3) Impianti per l'organizzazione del traffico (aree di manovra accessi, canalizzazione; intersezione a raso e a più livelli; interscambi; parcheggi; vie di rapido transito, di penetrazione, di circonvallazione; organizzazione delle reti viarie urbane ed extraurbane).

SUPPLEMENTO N. 2.

Prova supplementare di lingua tedesca

*Prova scritta*: Composizione in lingua tedesca.
*Prova orale*: Conversazione in lingua tedesca.

SUPPLEMENTO N. 3.

Prova facoltativa, solo scritta, di conoscenza di lingue estere.

Breve composizione in lingua francese e inglese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 settembre 1962

*Il Ministro*: MATTARELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *ottobre* 1962
*Registro n.* 88 *Bilancio, foglio n.* 73.

---

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da invitarsi su carta da bollo da L. 200

*Ministero dei Trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale* - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . . . . .) il giorno . . . . . . . . . . . domiciliato in . . . . . . . . (provincia di . . . . . . . .) via . . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . . . . . . . . . . . presso l'Università di . . . . . . . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi miltari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . . . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . . . . dal . . . . . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo, lettera . . . e chiede di essere ammesso a sostenere la relativa prova supplementare. (Solo per coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui al terzo comma dell'art. 1).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . . . . . . . (francese o inglese).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . .

Firma (1) . . . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5973)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e due posti di ingegnere geografo in prova, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1960.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che la dispensa n. 41 in data 13 ottobre 1962 del Giornale militare ufficiale del Ministero difesa-Esercito, ha pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1962 (registro n. 70, foglio n. 36), che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo in prova, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1960.

(6379)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a duecento posti di direttore didattico in prova.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961, reg. n. 77, foglio n. 108, con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530;

Veduta la legge 1° agosto 1962, n. 1248, che, nell'autorizzare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, consente la partecipazione al concorso stesso anche degli insegnanti elementari in possesso al 30 settembre 1962 dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 16 giugno 1961, n. 530;

Decreta:

Art. 1.

Al concorso a duecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961, possono partecipare, oltre gli insegnanti elementari che erano in possesso dei titoli e dei requisiti di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 1 del suindicato bando alla data del 30 settembre 1961 anche gli insegnanti che degli stessi titoli e requisiti siano in possesso entro il 30 settembre 1962.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e per l'invio di altri titoli e documenti da parte di coloro che hanno già presentato domanda di ammissione, è riaperto per la durata di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per gli insegnanti che prestano servizio all'estero il termine è riaperto per la durata massima di sessanta giorni dalla predetta data.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1962

*Il Ministro*: Gui

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1962*
*Registro n. 60, foglio n. 174*

(6343)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

**Graduatoria del concorso per l'assegnazione di una sede farmaceutica vacante nella provincia di Varese**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1457/San. del 20 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica di Masnago, frazione di Varese, resasi vacante per la morte del titolare, il cui concorso è stato espletato a norma dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto in data 15 febbraio 1962, n. 850/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica di Masnago, frazione di Varese, resasi vacante per la morte del titolare:

1. Castoldi Emilio: ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
2. Angeleri Mario . . . . . . . . punti 87,500
3. Bertarelli Piero . . . . . . . . » 72,860
4. Gandolfo Francesco . . . . . . » 68,783
5. Nardi Antonio . . . . . . . . » 64,966
6. Forno Francesco . . . . . . . . » 61,800

Varese, addì 1° ottobre 1962

*Il medico provinciale*: Vessicchio

(6417)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.